

Nota informativa sul procedimento relativo alla concessione di contributi per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi e dell'organizzazione

Regolamento "Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale"

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della LR 20 marzo 2000, n. 7;
- dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con DPRReg. 20 agosto 2007, n. 0260/Pres., come modificato con DPRReg 9 dicembre 2011, n. 290/Pres, con DPRReg 2 maggio 2012, 095/Pres e con DPRReg 12 aprile 2013, 076/Pres;
- dal DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi per progetti o commesse di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, nonché per progetti di innovazione dei processi e/o dell'organizzazione, di cui:

- 1) alla LR 3/6/1978 n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), capo VII, artt. 21 co. 1 lett.a), b) e c) e 22 co. 1 lett. a) e b), come sostituiti dagli artt. 8 e 9 della LR 10/11/2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
- 2) al Regolamento "Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale" capo III, emanato con DPRReg 260/2007 (agli articoli del quale si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).
- 3) alla deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 17/5/2012 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013", corredato del relativo Rapporto di Valutazione ex Ante.

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il termine per la concessione dell'incentivo è di **180 gg.** dalla scadenza del termine di presentazione (ricevimento) della domanda (art. 19 co. 1). Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **180 gg.** dalla data di presentazione (ricevimento) della rendicontazione (art. 42 co. 1).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- nei casi previsti dall'art. 7 della L.R. 7/2000.



Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle disposizioni del regolamento che prevedono - anche per il periodo successivo all'erogazione del contributo - termini, decadenze, obblighi e sanzioni per il mancato rispetto degli stessi, in particolare su quanto disposto agli artt. 44 e 46. Di seguito, si riporta un sunto del contenuto di tali norme e di altre norme rilevanti, fermo restando che fa fede il testo approvato, alla cui lettura diretta si rimanda.

Termini per la presentazione della domanda, per integrazioni, per comunicazioni di variazioni al progetto e per la rendicontazione (artt. 7, 17, 21, 22, 44)

In sede di prima applicazione il termine iniziale per la presentazione delle domande tramite l'inoltro telematico viene fissato il giorno 20 maggio 2013 e decorre, dalle ore 9.15 del medesimo giorno fino alle ore 9.15 del giorno 23 maggio 2013 (art.17 co. 8 bis)

Il termine assegnato all'impresa per la presentazione della rendicontazione è di 4 mesi o, nel caso in cui sia stata disposta la possibilità di ottenere l'anticipo del contributo, di 1 mese dalla conclusione del progetto (detto termine, in concreto, è specificato nel decreto di concessione), salvo proroga per gravi comprovati motivi (art. 22 co.1).

Ove la domanda o, in seguito, la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione..

- ! Qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, questa viene archiviata d'ufficio; qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla presentazione, regolarizzazione o integrazione del rendiconto, il provvedimento di concessione è revocato (art. 7 co.2, art. 22 co.6 e art. 44 co. 2 lett. a).

Per i termini di comunicazione di eventuali variazioni nel progetto, nelle risorse impiegate o nelle caratteristiche soggettive

dell'impresa, di veda l'art. 21.

Variazioni al progetto (cfr. art. 21) in particolare commi 1 e 5 ter 1.)

(comma 1) . Eventuali variazioni sostanziali al progetto, tra cui la modifica delle date di avvio e conclusione o della sede delle ricerca o le richieste di proroga , che devono essere inoltrate prima della scadenza dei termini previsti, sono autorizzate dall'Amministrazione solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fermo restando il limite di cui all'articolo 14, comma 2 ter.

(comma 5 ter 1) La mancata realizzazione effettiva del progetto in forma congiunta tra imprese indipendenti comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a) per collaborazione fra almeno due imprese indipendenti.

Obblighi del beneficiario (cfr. art. 46)

(comma 1) Il beneficiario del contributo è altresì tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi **nei 2 anni successivi** alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo

b) mantenimento dell'incremento occupazionale (in Regione) eventualmente preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;

✂ il mancato rispetto di quest'obbligo comporta la **riduzione** del contributo nella misura del **30%**

c) per le imprese aventi un numero pari o superiore a **250 addetti**, mantenimento del livello occupazionale (in Regione) come dichiarato nell'istanza di contributo per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;

✂ il mancato rispetto di quest'obbligo comporta la **riduzione** del contributo nella misura del **30% qualora la riduzione del livello occupazionale si pari o superiore al 10%**

d) sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.

✂ il mancato rispetto di quest'obbligo comporta la **riduzione** del contributo nella misura del **30%**

(comma 1bis) Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dell'obbligo di mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale **nei 5 anni successivi alla** data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo;

! il mancato rispetto di quest'obbligo comporta la **revoca** del contributo



Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 1bis, l'impresa beneficiaria presenta apposta **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al 28 febbraio di ogni anno** per la durata del vincolo previsto.

Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla LR 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal regolamento.

Divieto di cumulo (art. 5)

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. fatta eccezione, per gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Limiti di spesa e di contributo (art. 15)

Il limite massimo di contributo concedibile è di € 2.000.000,00.

Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue: a) piccola impresa: € 20.000,00; b) media impresa: € 150.000,00; c) grande impresa: € 300.000,00.

! Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40% al limite minimo, il contributo viene **revocato** (cfr. paragrafo seguente e art. 44 co. 2 lett. c).

Casi di annullamento, revoca o rideterminazione dell'incentivo riguardanti il capo III del Regolamento (cfr. art. 44)

- ! 1. Ai sensi dell'art. 49 della LR 7/2000, il **provvedimento di concessione del contributo è annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione.
- ! 2. Il **provvedimento di concessione del contributo è revocato** a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:
 - a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 22 co. 1 e 6 [...];
 - b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarità formale di cui all'art. 40;
 - c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40% ai limiti minimi di cui all'art. 15 c. 2 [...]
 - d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60% per le PMI e del 40% per le grandi imprese;
 - e) nel caso di **progetti congiunti di innovazione di GI con PMI** (art. 11 co. 2 lett. b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30% della spesa complessiva ammissibile;
 - f) sia accertata, sentito il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'art. 18, co. 3, e non sia stata autorizzata,

Struttura competente presso la quale gli aventi diritto possono prendere visione degli atti o trarne copia	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale via Trento, 2 Trieste		
Responsabile del procedimento	Responsabile della posizione organizzativa "Sostegno alla ricerca e all'innovazione delle imprese" dott. Annalisa Perusin ☎ 040 3772421 ✉ annalisa.perusin@regione.fvg.it		
Responsabile dell'istruttoria (uno o più fra gli elencati funzionari regionali del Servizio competente, designato/i, in concreto, a curare l'istruttoria della singola pratica)	dott. Federica Furlan	☎ 0434 529253	✉ federica.furlan@regione.fvg.it
	rag. Cristina Paolin	☎ 0434 529252	✉ cristina.paolin@regione.fvg.it
	sig. a Viviana Prester	☎ 040 3772407	✉ viviana.prester@regione.fvg.it
	sig. a Lorella Saiz	☎ 040 3772431	✉ lorella.saiz@regione.fvg.it
	sig. a Donatella Savoia	☎ 040 3772420	✉ donatella.savoia@regione.fvg.it
	sig. a Federica Umek	☎ 040 3772487	✉ federica.umek@regione.fvg.it

secondo quanto previsto dall'art. 21, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;

g) cfr. paragrafo "Obblighi del beneficiario", comma 1 bis;

h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. Cfr. paragrafo "Obblighi del beneficiario", lett. b) e d).

4. Cfr. paragrafo "Obblighi del beneficiario", lett. c).

5. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della LR 7/2000.

Ufficio e personale responsabile

Segue l'Informativa sul trattamento dei dati personali: il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di averne preso visione e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 18 del DPR 260/2007 e art. 68 DLgs 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del DLgs 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CCIAA, PrefettureUTC, Autorità Giudiziaria saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (DLgs 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (DPR 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (LR 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Responsabile del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Trento n. 2, Trieste Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, nella persona del direttore, dott.ssa Lydia Alessio Verni, presso la sede di Trieste, via Trento n. 2, sotto la vigilanza della Direzione centrale attività produttive
Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati	Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	i dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Ufficio e personale responsabile".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.